



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In composizione Interregionale SUD

Procedimento n. 01/2025/INTERREGIONALE SUD

PROVVEDIMENTO DECISIONALE

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Sud, come da provvedimento del Presidente del Collegio dei Probiviri del CSI, così composto:

- Fabio Luigi Arrigoni (Presidente)
- Roberto Pietro Valli (Relatore)
- Cristoforo Di Cuia (Componente)

Nel procedimento n. 01/2025, come da atti, fra:

Ricorrente: [REDACTED] nella sua funzione di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica [REDACTED].

Resistenti: [REDACTED] (Presidente della [REDACTED]);
[REDACTED] (Componente del Direttivo della [REDACTED])
[REDACTED] (Componente del Direttivo della [REDACTED])
[REDACTED] (Componente del Direttivo della [REDACTED])
[REDACTED] (Componente del Direttivo della [REDACTED])
[REDACTED] (Componente del Direttivo della [REDACTED])

Oggetto della controversia: Ricorso di [REDACTED] nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica [REDACTED] nei confronti dei Resistenti Tesserati: [REDACTED]

Premesso

- Con provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, in data 06.02.2025 si dava atto del ricorso – contestualmente trasmesso – del presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica [REDACTED], che, nella sua qualità, formulava ricorso nei confronti dei nominati in oggetto, evidenziando una serie di fatti e comportamenti, che si andranno a descrivere, secondo lui meritevoli di segnalazione a questo Collegio con richiesta di conseguente intervento risolutivo.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- Sempre in data 7.12.2024 con Provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, veniva nominato il Collegio Interregionale Sud nelle persone del presidente Arrigoni, Valli (componente relatore) e Di Cuia (componente); nello stesso provvedimento la parte ricorrente veniva invitata a integrare l'atto introduttivo nel termine di 7 giorni a decorrere dal 07.02.2025;
- Preso atto che entro il termine prescritto nessuna integrazione perveniva, ritenendo il ricorrente di rimettersi al contenuto del ricorso;
- Dato atto della fissazione di udienza (attraverso la piattaforma Teams) per il giorno 07.03.2025 alle ore 18,15 con convocazione di tutte le parti e trasmissione alle stesse di copia del ricorso nonché del link di collegamento;
- Dato atto, inoltre, di avvenuta comunicazione e trasmissione degli atti al Procuratore Associativo per un suo eventuale intervento e rilevato che lo stesso non presentava conclusioni in merito.
- Verificato, infine, che questo Collegio ha regolarmente effettuato tutte le comunicazioni di rito attraverso il servizio mail avvisando, inoltre, le parti delle loro facoltà in ordine alla presentazione di eventuali memorie/controdeduzioni nonché di nomina di eventuale difensore;
- Dato atto che la parte Ricorrente in data 18.01.2025 nominava difensore di fiducia l'Avv. Umberto Carboni del Foro di Sassari.
- Evidenziato, infine, che in data 02.03.2025 sono pervenute a questo Collegio, da parte della [REDACTED], memorie ed osservazioni a discolta dei fatti e delle motivazioni oggetto del ricorso, a conclusione della quale viene chiesta l'assunzione di provvedimenti a carico della Ricorrente [REDACTED] ed in particolare dello scrivente Sig. [REDACTED], sostenendo la mancanza di fondamento delle accuse a loro rivolte. A sostegno delle suddette vengono prodotti allegati vari riportando testi e/o immagini e/o registrazioni vocali. Di tale memoria si è data comunicazione a parte ricorrente e al Procuratore Associativo.
- Dato atto che in data 07.03.2025 si teneva udienza da remoto alla presenza di questo Collegio con la comparizione del Ricorrente, assistito al suo Legale Avv. Carboni e dei resistenti. In tale udienza, il Collegio evidenziava alle parti la propria funzione preliminarmente



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

conciliatoria, invitando in tal senso le parti stesse a ritrovare una possibile soluzione della controversia. Di tanto si redigeva verbale.

- Dato atto che con successivo provvedimento del 04.04.2025 il nuovo eletto Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri disponeva la prosecuzione del procedimento, confermando la composizione del Collegio.
- Con successiva Ordinanza Collegiale del 08.04.2025, veniva disposta ulteriore separata convocazione delle parti resistenti per il giorno 11.04.2025 ore 18,30 per i convenuti ed alle 19,00 per il ricorrente. Il ricorrente tempestivamente e per giustificato motivo comunicava di non potere essere presente, talchè si stabiliva lo spostamento dell'udienza con il medesimo al giorno 18.04.2025 alle ore 18,00. Entrambe le udienze erano convocate ai fini di valutare le possibilità di eventuali soluzioni conciliative della controversia.
- Dato atto che alla convocazione del 11.04.2025 erano presenti, in prima sessione, i sigg. [REDACTED]. Alle parti sentite, in specie, veniva richiesta la disponibilità ad una soluzione conciliativa. Per bocca del Presidente Sig. [REDACTED] veniva manifestata la disponibilità a condizione che per il futuro vi fosse pari opportunità di praticare l'attività sportiva di loro pertinenza senza vincoli o limiti imposti da situazioni altamente limitanti del passato sia a livello regionale che nazionale evidenziando nella volontà di "volare" il loro unico interesse.
- Dato atto che nell'udienza del 18.04.2025 era presente il Sig. [REDACTED] assistito dal suo Avvocato Avv. Umberto Carboni. Il Presidente del Collegio faceva presente la funzione di compositore assegnata al Collegio: in tal senso, il Presidente chiedeva a [REDACTED] eventuale disponibilità per la composizione della vicenda. Il Sig. [REDACTED] esponeva una serie di fatti ed elementi che avevano determinato nel tempo l'incrinatura dei rapporti, dal medesimo ritenuta allo stato non sanabile, pertanto confermava l'intenzione di riporre la decisione nelle mani del Collegio, al fine di trovare adeguato riscontro alle sue richieste di soluzioni che, oltre ad interrompere le continue conflittualità in essere, addivenissero a provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Resistenti, sottolineando la volontà di limitare il contenzioso al solo ambito "sportivo", non estendendolo a competenze di ordine giudiziale ordinario, cosa che volendo avrebbe potuto fare in passato.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

FATTO

Con il ricorso e successive integrazioni indicati in epigrafe, il presidente dell'ASD [REDACTED] Sig. [REDACTED] affiliata al Comitato di Sassari elencava una serie di fatti e comportamenti dei Resistenti secondo lui censurabili e inquadabili quali condotte anti-associative e come tali sanzionabili a norma dell'art. 16 del Regolamento Collegio Nazionale Probiviri, in particolare nel ricorso si rappresenta quanto segue. I resistenti avrebbero posto in essere attacchi tramite "cyberbullismo" e diffamazioni in canali pubblici social facebook e altri tipo instagram che contano – a nota del ricorrente - decine e decine di migliaia di utenti della disciplina [REDACTED], dell'associazione [REDACTED] e del suo direttivo che dura da ben 5 anni; si sottolinea come già da tempo il ricorrente avesse messo all'attenzione del Centro Sportivo Nazionale Italiano e della Presidenza Regionale Sardegna CSI il comportamento scorretto e offensivo dei componenti del direttivo della [REDACTED]; si fa pure riferimento a una decisione dell'Area Servizi e Territorio CSI Nazionale in merito del "doppio tesseramento" dei convenuti (riferito al febbraio dell'anno 2021). Si specifica che "purtroppo ancora oggi nel 2024 sono apparse ancora accuse diffamatorie e offese indirizzate al Presidente di [REDACTED] ed a tutta l'associazione [REDACTED] asd. Il ricorrente evidenzia come [REDACTED] sia stata infondatamente accusata di far cassa con POS, sia stata accusata di lucrare con tutte le attività di associazione, accusata di rubare idee e progetti, accusata di lucrare con vendita di componenti [REDACTED]. A sostegno della positiva reputazione goduta dalla Ricorrente, vengono citate iniziative, campionati ed attività varie organizzate su tutto il territorio nazionale nel corso della propria storia sportiva. A documentazione dei fatti ascritti [REDACTED] allega estratti da social media contenenti quelle che ritiene offensive e infondate accuse (dieci documenti). Infine per tutto quanto descritto, il sig. [REDACTED] chiede l'intervento di questo Collegio e chiede di accertare le responsabilità, così come esposte in narrativa, nei confronti di ciascuno dei resistenti per le condotte anti-associative poste in essere e per violazione delle Norme associative, e per l'effetto, adottare nei confronti di ciascuno dei resistenti le adeguate sanzioni.

Nella memoria depositata, i convenuti hanno rappresentato una situazione di conflitto che si trascina da tempo, rilevato l'infondatezza delle accuse e una sorta di strumentalizzazione del procedimento a fini personali distorti; in specie hanno evidenziato quello che ritengono una finalità "lucrativa" non consona da parte del ricorrente, ricordando pure atteggiamenti definiti "dispotici"; in relazione a ciò,



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

hanno allegato documenti, compresi alcuni vocali, che – secondo gli stessi – proverebbero talune illegittimità comportamentali, le quali avrebbero determinato l’abbandono, da parte dei convenuti della associazione ██████████ (nel 2021), nonché l’ostracismo verso la associazione ██████ – da loro fondata – riferito alla possibilità di svolgere attività regionali e nazionali, annotando in proposito conflitti di interesse e determinazioni ingiuste poste in essere anche in ambito regionale.

MOTIVAZIONI della decisione

In sede istruttoria, questo Collegio ha evidenziato, a tutte le parti in vertenza, l’importanza di una valida e proficua attività a beneficio della Associazione, soprattutto in contesti di territorio relativamente medio-piccolo ed alla luce delle dimensioni circoscritte di un’attività che vede operative le sole due realtà oggetto della presente controversia. Era dunque apparso opportuno il tentativo, rincorso fino in fondo, di addivenire ad una eventualità conciliativa tra le parti che assicurasse il diritto di ognuno a praticare l’attività desiderata a qualsiasi livello, nel contesto di regole e modalità definite dagli Organi competenti, mantenendo comunque un corretto comportamento. Tale tentativo non ha sortito fino in fondo i suoi effetti, dato lo “sfilacciamento” dei rapporti, anche interpersonali, fra le parti in causa e generando di conseguenza la contrarietà in particolare del Sig. ██████████, stante la situazione in essere da troppo lungo periodo di tempo ed avendo già in passato avuto numerose possibilità di conciliazione laddove si fossero davvero volute. In ogni caso, non essendo addivenuti a una pacificazione conciliatoria fra le parti, il Collegio procede nella valutazione dei fatti con le conseguenti determinazioni. Va tenuto conto dell’istruttoria svolta, attraverso gli scritti e le dichiarazioni rese dalle parti e i documenti acquisiti: tali elementi, a valutazione del Collegio, non rendono necessaria ulteriore istruttoria.

Nel merito, i fatti riportati e documentati, di cui appare l’effetto lesivo racchiudendo un carattere sostanziale di offensività sia diretta che talora suggestiva tenendo conto della espansività delle comunicazioni via *social media*, risultano datati nel tempo, pur non sempre esattamente databili, e comunque appaiono riferibili a un periodo antecedente a prima di un anno dalla introduzione del ricorso (la dichiarazione in ricorso per cui persistano anche nel 2024 non appariva supportata da adeguati elementi probatori). Ciò determinerebbe, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento dei Probiviri, che i fatti non potrebbero costituire causa di azione. Tuttavia, deve essere esaminato il contenuto della memoria depositata dai convenuti, da tutti gli stessi sottoscritta e comunque



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

condivisa. Tale memoria, come sintetizzato nella premessa in fatto, contiene alcune dichiarazioni che da una parte confermano i contenuti da ritenere lesivi, pur datati, riportati in ricorso, dall'altra in sé si evidenziano come lesivi della persona del ricorrente, laddove riferiscono di comportamenti illegittimi, così riportando all'attualità l'offensività del comportamento posto in essere (pur con limitato effetto estensivo esterno, trovandosi dette affermazioni nell'ambito del procedimento). Né vale a scriminare tali affermazioni che le stesse siano state espresse a fini difensivi nell'ambito del procedimento: tale scriminante non trova infatti applicazione nel caso in cui il tenore travalichi la normale dialettica difensionale fino a ipotizzare fatti di rilevante gravità; ulteriormente, non è applicabile alla luce dell'art. 7 del Codice di Comportamento del C.S.I. contenuto in *Sport in Regola* (pag. 173-174) che prescrive il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione, dell'immagine e della dignità personale di altre persone, ritenendosi che dette dichiarazioni, irrispettose, hanno comunque una valenza *pubblica*, dovendosene dare atto in sede di decisione.

Tali dichiarazioni – riferibili a tutti i convenuti - si ritiene abbiano quindi valenza lesiva e violino i doveri di probità cui sono tenuti i tesserati per Statuto e norme di comportamento.

Quanto alla sanzione da comminare, va evidenziato, in senso attenuante, il comportamento collaborativo tenuto dai convenuti in sede di audizione; d'altro canto, per il signor [REDACTED] dovrà essere tenuto in conto il dovere di probità in senso rafforzato, stante la qualità di Presidente della Associazione.

Sulla base di quanto sopra, ritiene il Collegio di comminare la sanzione della sospensione dalle attività associative per il periodo di mesi due quanto ai signori [REDACTED] e per il periodo di mesi tre quanto a [REDACTED] (Presidente della associazione). Tenendo altresì conto delle disponibilità espresse dai convenuti in sede di udienza (compresa quella di non porre in essere dichiarazioni che possano essere percepite lesive, che comunque sarebbero già cessate), nonché della finalità di recuperare i tesserati al circuito sportivo nella cornice di rapporti corretti secondo i principi del Csi, ritiene il Collegio che rispetto a dette sanzioni possa essere riconosciuta la sospensione condizionale (nel senso che la sanzione non sarà eseguita e, ove non si determinassero accertati comportamenti della stessa indole, al compimento dei prossimi due anni la sanzione come comminata si riterrà estinta).



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

D'altro canto, evidenziando che ben opportuno risulta promuovere azioni positive nell'ottica di futuri possibili rapporti rispettosi e collaborativi fra le associazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 2 e 3, del Regolamento dei Probiviri – interpretabili in logica correlata - prescrive che i Comitati Provinciali interessati e il Comitato Regionale di competenza agevolino progressivamente e nelle forme più consone i rapporti sportivi fra le associazioni anche ai fini della promozione della disciplina sportiva che dette associazioni svolgono.

P.Q.M.

Il Collegio dei Probiviri del CSI, in composizione Interregionale Sud, in via definitiva, così provvede:

- ritiene accertata la responsabilità dei convenuti per quanto in motivazione;
- commina la sanzione della sospensione dalle attività associative per il periodo di mesi due quanto ai signori [REDACTED] e per il periodo di mesi tre quanto a al signor [REDACTED];
- dispone la sospensione condizionale delle sanzioni come da motivazione.
- Prescrive che i Comitati Provinciali di Oristano e Sassari, nonché il Comitato Regionale Sardegna, anche in coordinamento, agevolino progressivamente e nelle forme più consone i rapporti sportivi fra le associazioni di cui in atti, anche ai fini della promozione della disciplina sportiva che dette associazioni svolgono, riferendo se ritenuto rilevante l'esito al Procuratore Associativo.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- Al Comitato Provinciale CSI di Oristano;
- Al Comitato Provinciale CSI di Sassari;
- Al Comitato Regionale CSI della Sardegna;
- Al Procuratore Associativo Nazionale del CSI;
- Alle parti ricorrente e resistenti;
- Agli Organi Associativi del CSI.

Quanto alla pubblicazione del presente provvedimento, dispone l'oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atto.

Data della sottoscrizione digitale del Presidente



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Presidente : Fabio Luigi Arrigoni

Il Componente Relatore : Roberto Pietro Valli

Il Componente : Cristoforo Di Cuia

E' copia conforme all'originale in atti, sottoscritto il data 9.5.2025, salvo parti oscurate.